SENT. N. 48/2025/M

Giudizio n. 46267

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46267** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, nato a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Samuele Miedico, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi, e contro il Ministero della difesa.

Uditi, nella pubblica udienza del 28 aprile 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avv. Rossella Staine in sostituzione dell'avv. Samuele Miedico per il ricorrente e l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps. Assente il Ministero della difesa.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 10 giugno 2024 il ricorrente, già dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto in servizio presso la Guardia di Finanza, in pensione dal 7.11.2019, chiede che sia dichiarata la dipendenza da causa di servizio delle infermità "*gastrite cronica antrale con diffusi aspetti metaplasici*" e "*note di gastroduodenite*" dalle quali è affetto, ai fini del riconoscimento del suo diritto alla pensione privilegiata.

2. L'Inps si è costituito, tardivamente, con una memoria depositata in data 9 novembre 2024.

3. A seguito dell'**udienza del 18 novembre 2024** questo Giudice, con sentenza non definitiva n. 94/2024, ha dichiarato la contumacia del Ministero della difesa.

Con ordinanza n. 35/2024, inoltre, ha ordinato alla Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti di trasmettere il proprio motivato parere, chiarendo se le infermità "gastrite cronica antrale con diffusi aspetti metaplasici" e "note di gastroduodenite" dalle quali è affetto il ricorrente dipendano da causa di servizio e in caso affermativo, la corretta categoria tabellare di ascrivibilità.

4. In data 26 marzo 2025 **il Ministero della difesa si è costituito** tardivamente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la Guardia di Finanza, dalla quale dipendeva il ricorrente, è alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze.

5. All'udienza del 28 aprile 2025 entrambe le parti hanno chiesto un rinvio in ragione del mancato deposito del parere domandato al collegio medico legale. Questo giudice, ad esito della discussione, ha dettato a verbale al seguente **ordinanza**: "*rilevato che il Collegio medico legale presso la Corte dei conti non ha ancora reso il parere a esso richiesto con ordinanza n. 35/2024, immutate le esigenze istruttorie, dispone che detto parere venga reso entro il 15 luglio 2025 e rinvia il giudizio all'udienza del 17 settembre 2025, alle h. 11.30, concedendo alle parti un termine per note fino a 15 giorni prima*".

DIRITTO

1. La Corte deve scrutinare la **richiesta di estromissione** formulata dal

Ministero della difesa.

Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, infatti, all'art. 1 stabilisce che il Corpo della Guardia di Finanza dipende dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Né rileva la circostanza che il Ministero della difesa si sia costituito tardivamente, in quanto il regime delle preclusioni, come da giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e della Corte dei conti (*ex multis*, la recente Sez. Giur. Reg. Toscana, sent. n. 87/2024), non comprende le questioni attinenti la legittimazione processuale della parte, che possono essere sollevate in qualsiasi momento.

La richiesta dev'essere, per quanto sopra, accolta.

2. Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, dichiara il **difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa**, con sua conseguente estromissione dal giudizio.

Spese al definitivo.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

SENT. N. 48/2025/M

Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2025.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 07 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 07 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)